

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 5001

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(BIANCO)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(VISCO)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(SALVI)

e col Ministro della sanità

(VERONESI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 2001

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra
la Santa Sede e la Repubblica italiana fatta a Città del Vaticano il
16 giugno 2000

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Allegato	»	10
Analisi tecnico-normativa	»	11
Disegno di legge.	»	12
Testo dell'Accordo	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, firmata nella Città del Vaticano il 16 giugno 2000, è destinata a colmare una lacuna nella rete degli accordi stipulati dall'Italia in materia previdenziale.

Essa, in linea con i progressi della sicurezza sociale internazionale, consentirà di meglio tutelare i 4.000 dipendenti della Santa Sede e degli Enti centrali della Chiesa Cattolica, di cui 3.400 cittadini italiani. La Convenzione, infatti, si applicherà ai lavoratori, anche di Stati terzi, come fortemente richiesto dalla Santa Sede, anziché ai soli cittadini delle due Parti, come inizialmente proposto dalla delegazione italiana.

Al riguardo, si è tenuto conto dei motivi ideali, ricollegabili alla missione universale della Santa Sede, che non le consentono di distinguere i propri dipendenti in base alla cittadinanza. Inoltre, si è concordato di applicare ai lavoratori autonomi la legislazione dello Stato di residenza, tenuto conto che, di fatto, essi risiedono per la quasi totalità in Italia. I relativi contributi saranno pagati sul reddito complessivo prodotto nel territorio delle due Parti.

I periodi di lavoro effettuati da lavoratori comunitari in Stati legati da una Convenzione di sicurezza sociale con una delle due Parti, inclusi ovviamente i Paesi dell'Unione europea, si potranno totalizzare ai periodi di lavoro italiani e vaticani.

Infine, i dipendenti vaticani di cittadinanza italiana, appartenenti ad alcune categorie di lavoratori, potranno essere iscritti alle istituzioni previdenziali italiane, sul modello della vigente intesa tra l'INPS ed il Governatorato della Città del Vaticano per il personale avventizio. È peraltro prevedibile che, sulle 1.070 persone attualmente iscritte all'INPS,

circa mille passeranno alle istituzioni previdenziali vaticane.

I primi tre articoli della Convenzione riguardano la terminologia ed il campo di applicazione *ratione materiae* (tutti i regimi di sicurezza sociale, tranne l'assicurazione per malattia e maternità) e *ratione personae* (i lavoratori subordinati e autonomi delle due Parti, indipendentemente dalla cittadinanza, ivi inclusi i dipendenti degli Enti centrali della Chiesa cattolica e degli Enti gestiti direttamente dalla Santa Sede).

L'articolo 4 sancisce il principio generale di parità di trattamento delle persone soggette alla legislazione di ciascuna Parte contraente.

L'articolo 5 prevede l'esportabilità delle prestazioni in denaro.

L'articolo 6 detta norme sull'assicurazione volontaria.

L'articolo 7 riguarda le disposizioni atte ad evitare il cumulo di prestazioni di sicurezza sociale con altre della stessa natura, o relative alla riduzione delle prestazioni in presenza di altri redditi.

L'articolo 8 stabilisce che la legislazione applicabile è quella della Parte contraente in cui viene svolta l'attività lavorativa, mentre gli articoli 9 e 10 prevedono alcune deroghe a tale principio.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 9 prevede che siano assoggettati alla legislazione dello Stato di residenza i lavoratori distaccati da un'impresa per un limitato periodo di tempo ed i lavoratori autonomi. Sono comunque soggetti alla legislazione italiana i lavoratori occupati nel territorio dello Stato Città del Vaticano senza essere dipendenti vaticani (tipicamente, il personale domestico al servizio di alti prelati).

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 9 prevede la possibilità che le istituzioni delle due Parti stipulino convenzioni per iscrivere agli enti pensionistici italiani i dipendenti vaticani, di cittadinanza italiana, appartenenti ad alcune categorie di lavoratori, precisate nell'accordo amministrativo: dipendenti vaticani in prova, dipendenti vaticani con contratto a tempo determinato, dipendenti vaticani iscritti all'INPS che non optino entro un anno per l'iscrizione al Fondo pensioni vaticano.

L'articolo 11 prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi o equivalenti compiuti nel territorio delle due Parti contraenti e nel territorio di Stati terzi legati ad entrambe le Parti da distinte convenzioni di sicurezza sociale. I cittadini dell'Unione europea possono usufruire della totalizzazione multipla anche per i periodi di lavoro effettuati in Stati terzi legati da Convenzione bilaterale con una sola delle Parti contraenti.

Gli articoli 12 e 13 stabiliscono i criteri di decorrenza, rivalutazione, modifica e ricalcolo delle prestazioni.

Gli articoli 14 e 15 riguardano il trattamento minimo di pensione, che viene erogato da entrambe le Parti contraenti in proporzione ai periodi assicurativi compiuti presso ciascuna Parte. Tuttavia, nel caso in cui la pensione italiana sia calcolata esclusivamente con il metodo contributivo, non insorge obbligo di integrazione al trattamento minimo.

Gli articoli da 16 a 24 dettano norme relative agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali. Le prestazioni in natura sono erogate direttamente dall'istituzione competente o, per conto di essa, dall'istituzione del luogo di residenza, essendo in questo caso soggetto al rimborso da parte dell'istituzione competente. Le prestazioni in denaro sono erogate direttamente dall'istituzione competente. In caso di malattia professionale per attività a rischio svolta presso entrambe le Parti contraenti, si applica la legislazione

della Parte contraente presso la quale l'attività in questione è stata svolta da ultimo.

Gli articoli da 25 a 27 contengono disposizioni per le prestazioni familiari. Nel caso in cui tali prestazioni siano dovute ad un pensionato da entrambe le Parti contraenti, esse sono erogate in proporzione ai periodi assicurativi compiuti presso ciascuna Parte. Il diritto a tali prestazioni in favore di lavoratori e pensionati viene sospeso se analoghe prestazioni sono dovute anche in virtù della legislazione della Parte contraente sul cui territorio risiedono i familiari.

Gli articoli seguenti impegnano le due Parti a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della Convenzione (articolo 28) ed a consentire alle rispettive autorità diplomatico-consolari di attivarsi senza speciale mandato in favore degli aventi diritto (articolo 29).

L'articolo 30 consente di considerare anche i redditi prodotti nell'altra Parte contraente ai fini dell'accertamento di requisiti reddituali eventualmente previsti da ciascun ordinamento.

L'articolo 31 prevede l'esenzione da tasse, bolli e diritti vari, nonché l'esenzione dalla legalizzazione per gli atti riguardanti l'applicazione della Convenzione.

Vengono inoltre stabilite norme per la corrispondenza diretta tra le autorità, istituzioni e organismi di collegamento delle due parti, nonché tra queste ed i cittadini (articolo 32) e disposizioni sulla documentazione amministrativa (articolo 33).

L'articolo 34 prevede la conclusione di un accordo amministrativo per l'applicazione della Convenzione.

Le disposizioni seguenti impegnano le Parti a comunicarsi ogni variazione delle legislazioni cui si applica la Convenzione (articolo 35), ad effettuare esami medico-legali su richiesta dell'altra Parte, con spese che verranno rimborsate da quest'ultima (articolo 36), a collaborare per recuperare gli importi indebitamente pagati ai beneficiari (articolo 37).

L'articolo 38 stabilisce che la Convenzione si applica alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore (comma 1), anche con riferimento ai periodi di assicurazione compiuti prima della stessa data e ad eventi pregressi (comma 2).

Gli articoli da 39 a 42 prevedono disposizioni sulla ratifica, l'entrata in vigore, la durata indeterminata, l'eventuale denuncia, l'istituzione di una commissione paritetica per l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione.

RELAZIONE TECNICA

IPOTESI ADOTTATE E DATI STATISTICI UTILIZZATI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA ADOZIONE DI UN ACCORDO PER LA SICUREZZA SOCIALE CON LA SANTA SEDE

1) IPOTESI DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA CONVENZIONE: 1° gennaio 2002.

2) ONERI PENSIONISTICI E PER LE PRESTAZIONI FAMILIARI.

a) *Determinazione del numero dei beneficiari*

Si è tenuto conto:

delle indicazioni statistiche relative agli iscritti al Fondo pensioni del personale dei dipendenti dello Stato della Città del Vaticano che al 31 dicembre 1998 risultavano pari a 2.633 unità;

della distribuzione, distinta per sesso, età, cittadinanza e retribuzione, degli assicurati alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato della Città del Vaticano iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria in applicazione della convenzione tra l'istituto e la Santa Sede del 6 giugno 1956, pari a 1.088 unità al 30 ottobre 1999; al riguardo si osserva che la numerosità di detti assicurati presenta modeste oscillazioni temporali; (la dichiarazione contributiva relativa al mese di aprile 1999 è riferita a 1.100 dipendenti, il 56 per cento dei quali con la qualifica di operaio);

delle sintetiche indicazioni relative a 284 dipendenti di sette Enti centrali della Chiesa cattolica e degli Enti gestiti direttamente dalla Santa Sede, di cui all'elenco degli Enti ai quali si applica la convenzione, trasmesso il 31 marzo 2000, per i quali si è ipotizzata la non iscrizione all'INPS;

del testo del progetto di Accordo di sicurezza sociale concordato negli incontri tenutisi nella Città del Vaticano il 15 ottobre 1999, nonché, delle argomentazioni emerse nei detti incontri relative alla predetta convenzione del 1956;

del regolamento generale della Curia romana, in materia di pensioni, pubblicato nel bollettino n. 2 del 1993 dell'ufficio del lavoro della Sede apostolica;

delle basi tecniche utilizzate nel «Modello previsionale INPS», anno 1997, riducendo del 30 per cento le frequenze relative alla determinazione delle rendite per invalidità e inabilità mentre, per quanto attiene alla mortalità, sono state utilizzate le tavole elaborate dall'ISTAT per l'anno 1994 ridotte del 5 per cento;

della normativa italiana vigente, avendo particolare riguardo alle disposizioni in materia di acquisizione del diritto alla pensione di vec-

chiaia dei lavoratori dipendenti (decreto legislativo n. 503 del 1992), del mancato effetto del numero minimo di contributi fissato nell'assicurazione italiana per la concessione del trattamento minimo alle pensioni in convenzione internazionale (legge n. 724 n. 1994), della legge n. 335 del 1995 di riforma del sistema pensionistico per quanto attiene al calcolo delle rendite e alla decorrenza delle pensioni di anzianità e, infine, della legge n. 407 del 1990 per quanto riguarda l'attività lavorativa e i redditi prodotti all'estero.

Si è ipotizzato:

per i cittadini italiani iscritti al Fondo pensioni della Santa Sede, un'anzianità contributiva «in costanza di rapporto di lavoro» nell'assicurazione italiana crescente, pari ad un anno per i soggetti iscritti dopo il 25° anno e fino ad un massimo di 10 anni per quelli di età superiore a 35 anni all'atto dell'iscrizione. Riguardo ai soggetti di età inferiore si è attribuita mediamente un'anzianità contributiva «figurativa» pari ad un anno;

la totalizzazione multipla unilaterale della contribuzione versata in tutti i paesi per i quali esiste una convenzione di sicurezza sociale, limitatamente ai cittadini dell'Unione europea;

pari alla frequenza nazionale, la quota di pensionati che usufruiranno dell'assegno al nucleo familiare;

sulla base di ipotesi largamente approssimative, un incremento complessivo nel numero dei beneficiari di pensione in regime internazionale di 10 unità l'anno, derivanti dagli attuali cittadini stranieri, pari in totale a 595 unità (di cui 80 religiosi, 190 laici e 325 ecclesiastici) iscritti al Fondo pensioni della Città del Vaticano;

b) *Misura delle prestazioni*

Si è tenuto conto:

dell'importo del trattamento minimo previsto per l'anno 2002;

di un importo medio della pensione in *prorata*, determinato sulla base delle retribuzioni rilevate nella denuncia contributiva relative all'ultimo mese disponibile negli archivi (ottobre 1999);

di un importo dell'assegno al nucleo familiare di pensionato pari a quello attribuito alla generalità dei pensionati dell'Istituto rilevato nel consuntivo 1999 e opportunamente ridotto sulla base dell'anzianità contributiva considerata per la prestazione principale.

Si è ipotizzato:

un'indicizzazione degli importi di pensione pari al 1,5 per cento annuo per l'intero periodo di valutazione;

un analogo incremento reale del prodotto interno lordo.

3) ULTERIORI EFFETTI FINANZIARI DELL'ACCORDO

Ai fini della valutazione sono stati considerati inoltre:

gli effetti finanziari derivanti dalla Convenzione del 6 giugno 1956 fra l'Istituto e la Santa sede in materia di assunzione di personale avventizio, con riguardo sia ai minori introiti contributivi relativi al personale attualmente soggetto al regime di detta convenzione che alle quote di pensione in regime di convenzione per i soggetti con anzianità assicurativa inferiore a 20 anni; ciò sulla base della considerazione che circa 1.000 soggetti, iscritti all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dell'Istituto, transiteranno al Fondo pensioni della Santa Sede;

degli oneri per i *prorata* di pensione derivanti dalla contribuzione versata in Italia da attribuire ai soggetti già pensionati presso il Fondo pensioni vaticano all'atto della ratifica della Convenzione; il numero di detti beneficiari, stimato in circa 800 soggetti di cui 500 uomini e 300 donne, è stato individuato sulla base delle indicazioni statistiche relative ai 1.327 titolari di pensione del fondo vaticano al 1° dicembre 1999 fornite dall'Ufficio del lavoro della Sede apostolica. Ai soggetti pensionati del citato Fondo, che usufruiranno delle norme della convenzione dalla decorrenza, è stata attribuita una prestazione in *prorata* calcolata sulla base di un'anzianità contributiva media individuale pari a 3 anni; la predetta misura è stata ridotta per i *prorata* da attribuire alle rendite di reversibilità per tenere conto degli effetti delle disposizioni in materia contenute nella legge n. 335 del 1995;

dell'onere per le prestazioni familiari ai predetti pensionati, determinate senza tenere conto di analoghe prestazioni fruibili nell'altra Parte e opportunamente ridotte sulla base dell'anzianità ipotizzata;

degli effetti futuri dei nuovi ingressi in assicurazione;

di un aumento degli oneri complessivi, pari al 5 per cento, per effetto della totalizzazione multipla derivante dalle future convenzioni internazionali;

di un aumento delle entrate contributive per effetto dell'inclusione, nel reddito soggetto a contribuzione dei lavoratori autonomi, di quello prodotto presso la Santa Sede; al riguardo si è tenuto conto dell'aliquota fissata per la contribuzione alle gestioni autonome (pari per il 2001 al 16,6 per cento per gli artigiani e al 16,90 per cento per i commercianti); ai fini della quantificazione dell'incremento del reddito individuale soggetto a contribuzione si è ipotizzato che questo possa essere pari all'80 per cento del minimale contributivo, fissato per il 2001 a lire 23.243.896, e riguardare 200 soggetti facenti capo per la totalità alla gestione degli artigiani; si osserva, inoltre, che la predetta aliquota contributiva aumenterà nei prossimi anni di 0,2 punti percentuali per ogni anno fino a raggiungere la misura del 19 per cento;

di un modesto aumento delle entrate contributive, derivante dall'eventuale iscrizione alle gestioni dell'Istituto di soggetti che prestano attività lavorativa subordinata nel territorio della Città del Vaticano senza essere dipendenti degli Uffici della Santa Sede.

ALLEGATO

Evoluzione per il periodo 2002-2011 degli oneri annui derivanti dalla stipula di un Accordo per la sicurezza sociale con lo Stato della Città del Vaticano

Anni	Numero benef.ri	A carico Gestioni (previdenza)	A carico G.I.A.S. (assistenza)	A carico G.P.T per assegni al nucleo familiare di pensionato	Saldo ulteriori effetti finanziari	Totale
<i>(Miliardi di lire)</i>						
2002	1.030	1,692	0,418	0,267	13,648	16,025
2003	1.045	1,978	0,603	0,325	13,786	16,692
2004	1.070	2,888	0,998	0,440	13,869	18,195
2005	1.125	4,047	1,490	0,573	14,131	20,241
2006	1.170	5,594	2,092	0,729	14,117	22,532
2007	1.220	7,145	2,818	0,907	14,078	24,948
2008	1.275	8,980	3,673	1,104	14,027	27,784
2009	1.335	11,403	4,660	1,324	13,973	31,360
2010	1.390	14,015	5,816	1,655	13,873	35,359
2011	1.445	17,048	7,111	2,298	13,853	40,310

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

La Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Santa Sede è uno strumento internazionale di coordinamento delle legislazioni interne, la cui ratifica non necessita di adeguamenti normativi dell'ordinamento nazionale, nè di trasferimento di funzioni alle istituzioni esistenti e non intacca la libertà degli Stati di determinare la propria legislazione nazionale di sicurezza sociale.

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento comunitario, in quanto si basa sugli stessi principi dei regolamenti CEE (nn. 1408/71 e 574/72) in materia di sicurezza sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 della Convenzione stessa e comunque non prima dell'anno 2002.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 16.000 milioni di lire per l'anno 2002 ed in lire 40.320 milioni di lire annue a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante l'utilizzo, per detti anni, delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

